



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)**

**dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)**

**dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)**

**dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare  
(MUSUMECI)**

**dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR  
(FITTO)**

**dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste  
(LOLLOBRIGIDA)**

**e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)**

**di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

**e con il Ministro della salute (SCHILLACI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 2023**

Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

*L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 maggio 2023.*

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Amministrazione proponente:** Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articoli 1, 2, 3, 4, e 5)

**Titolo: Decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39**, recante “*Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche*”.

**Referente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:** Ufficio legislativo

La Relazione ATN è stata elaborata per i seguenti articoli:

- Articolo 1 - *Cabina di regia per la crisi idrica*
- Articolo 2 - *Superamento del dissenso e poteri sostitutivi*
- Articolo 3 - *Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica*
- Articolo 4 - *Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche*
- Articolo 5 - *Misure per garantire l’efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica*

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### 1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

**Articolo 1** - L’intervento normativo è finalizzato a promuovere l’adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità attraverso l’istituzione della Cabina di regia per la crisi idrica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In dettaglio, la Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

Un ulteriore obiettivo della disposizione è, infatti, quello di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture idriche e mitigare i danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, accrescendo la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni.

L’intervento è in linea con il programma di Governo, poiché assicura notevoli impatti positivi e benefici sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista ambientale e il relativo monitoraggio sarà svolto direttamente dalla Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

**Articolo 2** - L’intervento normativo è volto a superare le eventuali criticità del procedimento per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, determinate da situazioni di inerzia e ritardo o dal dissenso espresso da un organo delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni. A tali fini, si prevede che la gestione delle predette situazioni relative alle fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali avvenga attraverso l’esercizio di poteri sostitutivi da parte della Cabina di regia e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’intervento è in linea con il programma di Governo e impatta positivamente dal punto di vista economico-sociale in ragione dell’esigenza di certezza e celere realizzazione degli interventi che viene così assicurata per le imprese, i cittadini e l’ambiente. Il monitoraggio sarà svolto, a livello centrale, dalla Cabina

di regia, quale organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, a livello locale, dalle amministrazioni competenti per l'attuazione dei singoli interventi.

**Articolo 3** - L'intervento normativo è volto a prevedere l'istituzione di un commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. L'intervento si è reso necessario al fine di porre rimedio alla crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni e all'inadeguatezza, vetustà e inefficienza delle infrastrutture idriche esistenti, che comportano ulteriori dispersioni e sprechi di risorse.

L'intervento è in linea con il programma di Governo, volto a combattere la siccità e a consentire la riqualificazione e il potenziamento delle reti idriche.

**Articolo 4** - L'intervento regolatorio si pone si pone l'obiettivo di prevedere semplificazioni delle procedure autorizzative per la realizzazione delle infrastrutture idriche, garantendo la sicurezza e la gestione degli invasi. Si ritiene che tale obiettivo possa essere conseguito attraverso previsioni normative che dispongono l'applicazione alla progettazione e alla realizzazione delle infrastrutture idriche delle semplificazioni previste dall'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 per gli investimenti pubblici, un regime semplificato per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per interventi di modifica delle dighe esistenti, l'introduzione di due limiti temporali funzionali a garantire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, attraverso la realizzazione di operazioni di sfangamento e sghiaimento, nonché l'autorizzazione delle amministrazioni procedenti per l'acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166, anche qualora non siano stati ancora adottati i provvedimenti di espropriazione definitiva, a concludere i relativi procedimenti entro il termine di 180 giorni, in deroga al termine di 90 giorni previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Articolo 5** - La disposizione è volta a introdurre misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per l'adeguamento e il miglioramento delle infrastrutture idriche, riconoscendo specifici poteri di intervento al Commissario straordinario con il coinvolgimento, altresì, delle regioni, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di sicurezza degli invasi, nonché, limitatamente agli interventi di riduzione delle perdite, dei concessionari.

## **2) *Analisi del quadro normativo nazionale.***

**Articolo 1** - Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999;
- articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**Articolo 2** - Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- articolo 12, commi 1, 5, 5-bis e 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

**Articolo 3** - Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- articolo 15, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- articoli 114, 146 e 149, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- articolo 7, comma 4, e articolo 9, commi 2 e 5-ter, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
- articolo 19, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- articolo 17, comma 14, legge 15 maggio 1997, n. 127;
- articolo 4, decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- articolo 2, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;
- articolo 5, comma 6, decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141;
- articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi 1 e 3, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

**Articolo 4** - Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363;
- articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;
- articolo 6, comma 9, 19 e 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
- articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166;
- articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Articolo 5** - Il quadro normativo nazionale è costituito dai seguenti provvedimenti:

- decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
- direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante indirizzi operativi inerenti all'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe;
- direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile.

**3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

**Articoli da 1 a 5** - La disposizione non incidono su alcuna legge o regolamento vigente.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali***

**Articoli da 1 a 5** - Le disposizioni sono stata proposta nel rispetto delle norme costituzionali.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

**Articoli da 1 a 5** - Le disposizioni sono in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-Regioni. Il Commissario, di cui all'articolo 3, opera nel rispetto di tale riparto e al fine di consentire un migliore coordinamento fra Governo e regioni nella gestione delle risorse e infrastrutture idriche.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

**Articoli da 1 a 5** - Le disposizioni rispettano i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

**Articoli da 1 a 4** - Le materie trattate dall'intervento normativo non sono oggetto di interventi di rilegificazione.

**Articolo 5.** La verifica è stata effettuata con esito negativo per i fenomeni di rilegificazioni e delegificazione e con esito positivo in tema di semplificazione normativa. Ciò consente alla disciplina introdotta di inserirsi in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

**Articoli da 1 a 5** - Non sono presenti in Parlamento attualmente progetti di legge vertenti su materie analoghe.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.***

**Articoli da 1 a 5** - Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulle materie oggetto dei suddetti articoli.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

### ***10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

**Articoli 1, 2, 4 e 5** - Gli interventi sono compatibili con l'ordinamento comunitario.

**Articolo 3** L'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario e, in particolare, con gli impegni assunti dall'Unione Europea nella lotta al cambiamento climatico.

### ***11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

**Articoli da 1 a 5** - Non risultano procedure di infrazione vertenti sulle medesime o analoghe materie.

### ***12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

**Articoli da 1 a 5** - Non risultano incompatibilità con obblighi internazionali.

### ***13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

**Articoli da 1 a 5** - Allo stato attuale non sussistono orientamenti giurisprudenziali prevalenti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa né giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea nelle medesime materie.

### ***14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

**Articoli da 1 a 5** - Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie.

### ***15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

**Articoli da 1 a 5** - Non risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sulle medesime materie da parte di altri Stati membri della Unione europea.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

**Articoli da 1 a 5** - Non sono previste nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

**Articoli da 1 a 5** - La verifica della correttezza dei riferimenti normativi è stata effettuata con esito positivo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

**Articoli da 1 a 5** - Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

**Articoli da 1 a 5** - L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

**Articoli 1, 2 e 5** - Nell'intervento normativo non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

**Articolo 3** - Nell'intervento normativo non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Al comma 2 è previsto che il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, seppur nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Al comma 6 si prevede che la struttura commissariale per il supporto allo svolgimento dei compiti del Commissario è composta da un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui due unità di livello dirigenziale non generale reclutate in deroga alle percentuali di cui articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**Articolo 4** - Nell'intervento normativo non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Il medesimo intervento normativo prevede, invece, disposizioni derogatorie della disciplina di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

**Articoli da 1 a 5** - Non risultano deleghe aperte sui medesimi oggetti.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

**Articolo 1** La norma prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, nonché all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia. Il rispetto delle predette tempistiche appare congruo e funzionale al conseguimento in tempi brevi degli obiettivi di contrasto alla crisi idrica.

**Articoli 2, 4 e 5** - La norma non prevede atti successivi attuativi.

**Articolo 3** Al comma 1 si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, è nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Il termine indicato appare congruo. Al comma 6 si prevede che la struttura commissariale per il supporto allo svolgimento dei compiti del Commissario è costituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

**Articoli da 1 a 5** - Non si è ravvisata la necessità di commissionare l'elaborazione di dati statistici in quanto sono stati ritenuti sufficienti i dati statistici in possesso dell'Amministrazione.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

**Provvedimento:** Decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”.

**Amministrazione competente:** Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articoli 1, 2, 3, 4 e 5)

**Referente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:** Ufficio legislativo

La Relazione AIR è stata elaborata per i seguenti articoli:

- Articolo 1 - *Cabina di regia per la crisi idrica*
- Articolo 2 - *Superamento del dissenso e poteri sostitutivi*
- Articolo 3 - *Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica*
- Articolo 4 - *Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche*
- Articolo 5 - *Misure per garantire l’efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica*

**SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

**Articolo 1** - L’intervento normativo è finalizzato a promuovere l’adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità attraverso l’istituzione della Cabina di regia per la crisi idrica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In dettaglio, la Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni. Nel novero delle attività di competenza, hanno cruciale rilevanza la ricognizione preliminare delle opere di urgente realizzazione, l’individuazione e la ripartizione delle risorse disponibili per il finanziamento di interventi nel settore idrico nonché il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei predetti interventi, anche al fine di fornire misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità. Un ulteriore obiettivo della disposizione è, infatti, quello di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture idriche e mitigare i danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, accrescendo la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni.

L’intervento assicura, dunque, notevoli impatti positivi e benefici dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

Il monitoraggio sarà svolto, a livello centrale, dalla Cabina di regia, quale organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, a livello locale, dalle amministrazioni competenti per l’attuazione dei singoli interventi.

**Articolo 2** - L’intervento normativo è volto a superare le eventuali criticità del procedimento per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, determinate da situazioni di inerzia e ritardo o dal dissenso espresso da un organo delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni. A tali fini, si prevede che la gestione delle predette situazioni relative alle fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali

avvenga attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi da parte della Cabina di regia e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'intervento impatta positivamente dal punto di vista economico-sociale in ragione dell'esigenza di certezza e celere realizzazione degli interventi che viene così assicurata per le imprese, i cittadini e l'ambiente. Il monitoraggio sarà svolto, a livello centrale, dalla Cabina di regia, quale organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, a livello locale, dalle amministrazioni competenti per l'attuazione dei singoli interventi.

**Articolo 3** - L'intervento normativo è volto a prevedere l'istituzione di un commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2024.

Il Commissario realizzerà, in via d'urgenza, gli interventi indicati dalla Cabina di regia e svolgerà ulteriori funzioni, tra le quali la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la verifica e il coordinamento dell'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi, la verifica e il monitoraggio dell'*iter* autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi finalizzati alle operazioni di sghiaimento e sfangamento, l'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi, la ricognizione degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell'ambito delle risorse del "Fondo per il miglioramento della sicurezza e la gestione degli invasi". Il Commissario, in caso di perdurante inerzia nella realizzazione degli interventi e delle misure elencate da parte dei soggetti responsabili, potrà essere indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri e sentito il soggetto inadempiente, al fine di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari o di eseguire i progetti e gli interventi.

L'intervento impatta positivamente sull'ambiente, in quanto consente di ridurre le dispersioni di risorse idriche, sugli enti competenti per la gestione delle risorse idriche, che godranno del supporto commissariale nella gestione delle medesime risorse, e sulle PMI, che diventeranno maggiormente resilienti ai cambiamenti climatici.

Il monitoraggio sarà svolto dalla Cabina di regia per la crisi idrica e dagli enti deputati all'attuazione degli interventi.

**Articolo 4** - L'intervento regolatorio si pone l'obiettivo di prevedere semplificazioni delle procedure autorizzative per la realizzazione delle infrastrutture idriche, garantendo la sicurezza e la gestione degli invasi. Si ritiene che tale obiettivo possa essere conseguito attraverso previsioni normative che dispongono l'applicazione alla progettazione e alla realizzazione delle infrastrutture idriche delle semplificazioni previste dall'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 per gli investimenti pubblici, un regime semplificato per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per interventi di modifica delle dighe esistenti, l'introduzione di due limiti temporali funzionali a garantire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, attraverso la realizzazione di operazioni di sfangamento e sghiaimento, nonché l'autorizzazione delle amministrazioni procedenti per l'acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166, anche qualora non siano stati ancora adottati i provvedimenti di espropriazione definitiva,

a concludere i relativi procedimenti entro il termine di 180 giorni, in deroga al termine di 90 giorni previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

I soggetti interessati dalla disposizione sono rappresentati dai soggetti attuatori, dai concessionari e dai gestori degli invasi, dai destinatari dei contributi, dalle stazioni appaltanti e dalle Regioni, nonché, per quanto concerne i contenziosi in atto per mancato completamento delle procedure espropriative, dai proprietari che hanno subito l'occupazione del suolo e dagli enti concessionari.

**Articolo 5** - La disposizione è finalizzata a garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, per il contrasto alla crisi idrica, assegnando al Commissario straordinario, d'intesa con la regione territorialmente competente e previo parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il compito di regolare i volumi e le portate derivati dagli invasi. Il Commissario può, altresì, autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, nonché fissare un termine affinché i concessionari e i gestori delle infrastrutture idriche realizzino interventi per la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche e per il miglioramento della capacità di invaso.

#### **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

**Articolo 1** - L'intervento normativo è volto ad affrontare il tema dell'adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità, in modo tale da garantire il potenziamento delle infrastrutture idriche e il coordinamento dell'attività dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione e gestione delle medesime.

Recenti studi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) evidenziano, infatti, i rischi connessi alla scarsità della risorsa idrica: in dettaglio, circa metà del territorio nazionale si trova in una situazione di severità idrica bassa in cui, sebbene la domanda idrica sia soddisfatta, si registrano *trend* peggiorativi. L'altra metà del Paese si trova, invece, in una situazione di severità idrica media, con probabili rischi di danni economici ingenti e rilevanti impatti ambientali. Per risolvere il problema dell'inadeguatezza del sistema infrastrutturale idrico e della conseguente dispersione idrica, tenuto conto anche della drastica riduzione delle precipitazioni, la norma in esame prevede l'istituzione di una Cabina di regia volta a garantire il coordinamento e il monitoraggio delle politiche di contrasto della crisi idrica.

**Articolo 2** - L'intervento normativo è finalizzato a risolvere le criticità del procedimento per la realizzazione degli interventi idrici, qualora le stesse siano determinate dal dissenso espresso dalle amministrazioni interessate o dalle situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione dei predetti interventi infrastrutturali. Al fine di garantire tempi certi nel conseguimento degli obiettivi di contrasto alla crisi idrica, l'intervento in esame mira ad assicurare la celere realizzazione delle opere, affrontando il problema dei dissensi qualificati qualora un meccanismo di superamento degli stessi non sia già previsto dalla normativa vigente. In tali casi, attraverso una procedura semplificata e accelerata, la Cabina di regia e la Presidenza del Consiglio dei ministri assicurano la sollecita realizzazione dell'intervento attraverso un preliminare confronto con i soggetti attuatori inadempienti e, ove necessario, l'esercizio di poteri sostitutivi.

**Articolo 3** - L'intervento normativo è volto a definire un nuovo sistema di *governance* per la prevenzione e il contrasto della siccità e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. Il principale problema da affrontare è, infatti, quello relativo alla crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle

precipitazioni e all'inadeguatezza, vetustà e inefficienza delle infrastrutture idriche esistenti, che comportano ulteriori dispersioni e sprechi di risorse. Ulteriori problemi ineriscono all'evoluzione dello scenario climatico e al perdurare della situazione di siccità, con il peggioramento della conseguente emergenza idrica, che determinano gravi ripercussioni sulla vita sociale, economica e produttiva del Paese, e implicano gravi rischi per la sanità e l'igiene pubblica. Gli eventi climatici estremi come la siccità impattano, inoltre, negativamente sulle PMI, che hanno maggiori difficoltà a gestire le situazioni anomale e ad assorbirne le conseguenze.

**Articolo 4** - L'intervento regolatorio è finalizzato a risolvere alcune criticità connesse alle procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche, garantendo la sicurezza e la gestione degli invasi, con particolare riferimento alla progettazione e realizzazione delle medesime infrastrutture, alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per interventi di modifica delle dighe esistenti, al potenziamento e adeguamento delle citate infrastrutture, all'incremento delle condizioni di sicurezza e delle capacità di invaso e al completamento dei procedimenti di acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166, anche qualora non siano stati ancora adottati i provvedimenti di espropriazione definitiva.

**Articolo 5** - La disposizione si pone come ulteriore misura di contrasto, in via d'urgenza, alla conclamata crisi idrica in essere, riconoscendo a tal fine al Commissario straordinario dei poteri di intervento finalizzati ad incrementare le riserve idriche disponibili e a limitare le perdite delle condotte e delle reti idriche.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

**Articolo 1** - L'obiettivo generale dell'intervento normativo è quello di razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi delle risorse idriche. A tali fini, si promuove l'adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità attraverso l'istituzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avente funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica. In dettaglio, la Cabina svolgerà attività di impulso in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi alla crisi idrica, promuoverà il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente (anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità).

**Articolo 2** - L'obiettivo generale dell'intervento normativo è quello di razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi delle risorse idriche. In dettaglio, attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12, commi 1, 5, 5-bis e 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e la previsione di una procedura semplificata e accelerata *ad hoc* di superamento del dissenso, la Cabina di regia e la Presidenza del Consiglio dei ministri assicurano la sollecita realizzazione degli interventi necessari, anche intervenendo con poteri sostitutivi al

fine di garantire la corretta gestione delle risorse idriche e rendere l'azione del Governo e delle regioni più efficace e coordinata.

**Articolo 3** - L'obiettivo generale dell'intervento normativo è quello di razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi delle risorse idriche. Nello specifico, il ruolo del Commissario straordinario è quello di intervenire con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e sulla gestione delle risorse idriche, rendendo l'azione del Governo e delle regioni più efficace e coordinata.

**Articolo 4** - L'obiettivo che l'articolo si pone è rappresentato dalla necessità di risolvere le problematiche evidenziate nella sezione 1 attraverso l'introduzione di disposizioni finalizzate a semplificare le procedure autorizzative volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi.

**Articolo 5** - Obiettivo generale della disposizione è quello di contenere e contrastare la crisi idrica ingenerata dalla drastica riduzione delle precipitazioni, a tal fine razionalizzando i consumi ed eliminando gli sprechi della risorsa.

## 2.2 Indicatori

**Articolo 1, 2** - Gli indicatori saranno forniti dai monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi infrastrutturali idrici, nel rispetto di una corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle opere.

**Articolo 3** - Gli indicatori saranno forniti dal numero e dai tempi di realizzazione degli interventi infrastrutturali idrici.

**Articolo 4** - Gli indicatori saranno costituiti dal numero delle procedure autorizzative di infrastrutture idriche, dal numero delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per interventi di modifica delle dighe esistenti, dal numero delle dighe individuate ad opera del Commissario di cui all'articolo 3, per le quali risulti necessario e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi nonché dal numero dei procedimenti di acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui realizzazione è stata solo avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166, che saranno completati per effetto delle nuove disposizioni.

**Articolo 5** - Gli indicatori saranno forniti dalla consistenza dei volumi e delle portate degli invasi, dal numero degli interventi di miglioramento delle capacità di invaso e degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche che verranno regolati dal Commissario straordinario.

## 3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO E PRINCIPALI IMPATTI

### 3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

**Articolo 1** - L'intervento regolatorio ha impatti economici favorevoli sulle imprese (con particolare riguardo a quelle operanti nel settore agroalimentare e idroelettrico), la cui competitività è messa a rischio

dalle conseguenze della crisi idrica. La siccità è causa di grandi difficoltà nell'approvvigionamento idrico, di danni al settore agricolo e, conseguentemente, di una situazione di insicurezza alimentare. La crisi idrica è, peraltro, intervenuta in un contesto economico già critico, in ragione delle ripercussioni negative del biennio pandemico e del conflitto in Ucraina. Dal punto di vista sociale e sanitario, l'intervento regolatorio garantisce una rapida ricognizione delle opere infrastrutturali idriche di urgente realizzazione, consentendo la celere riduzione di malattie, infezioni e mortalità connesse alla scarsa disponibilità di acqua. Dal punto di vista ambientale la disposizione impatta positivamente assicurando la mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, nonché il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

**Articolo 2** - L'intervento regolatorio ha impatti economici favorevoli sulle imprese e sugli enti che operano servendosi di risorse idriche, in considerazione nel notevole risparmio di acqua derivante dall'implementazione della norma. La previsione di un meccanismo di superamento delle criticità emerse nel corso del procedimento è funzionale a garantire maggiore certezza nell'azione amministrativa e tutela effettiva dell'attività imprenditoriale. A tal proposito, si precisa, infatti, che gli eventuali oneri derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi e dalla nomina di Commissari saranno a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti. Dal punto di vista sociale, in considerazione delle semplificazioni procedurali introdotte, l'intervento normativo ha un impatto positivo su sanità e igiene pubblica. Dal punto di vista ambientale, l'intervento normativo in oggetto consente di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e di ridurre il rischio di dispersioni di risorse idriche.

**Articolo 3** - L'intervento regolatorio ha impatti economici favorevoli sulle imprese e sugli enti che operano servendosi di risorse idriche, in considerazione nel notevole risparmio di acqua derivante dall'implementazione della norma. Dal punto di vista sociale, l'intervento normativo consente la riduzione di malattie, infezioni e mortalità connesse alla scarsa disponibilità di acqua e ha dunque un impatto positivo su sanità e igiene pubblica. Dal punto di vista ambientale, l'intervento normativo in oggetto consente di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e di ridurre dispersioni di risorse idriche.

**Articolo 4** - L'intervento regolatorio avrà favorevoli impatti sociali e ambientali determinando una maggiore disponibilità di risorse idriche per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici.

**Articolo 5** - L'intervento ha positivi impatti sociali e ambientali, incidendo positivamente sulla disponibilità di risorse idriche per scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, coinvolgendo un'ampissima platea di destinatari.

### **3.2 Impatti specifici**

#### **A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

**Articolo 1** - L'intervento normativo ha effetti positivi sulle piccole e medie imprese, tenuto conto del ruolo della Cabina di regia in ordine al coordinamento delle procedure di progettazione e realizzazione e alla promozione della sinergia tra le istituzioni governative, gli enti pubblici nazionali e territoriali e altri soggetti pubblici e privati. A tali fini, la Cabina di regia può fornire misure e strumenti funzionali alla risoluzione di eventuali criticità riscontrate e, nell'ambito dell'attività di monitoraggio cui è preposta, può favorire l'attivazione dei poteri sostitutivi nel caso in cui sia messo a rischio il rispetto del cronoprogramma degli interventi. Tali misure hanno effetti economici positivi, assicurando gli interessi

delle PMI - che godranno di condizioni più favorevoli per gli investimenti - e garantendo una più rapida realizzazione delle opere infrastrutturali idriche.

**Articolo 2** - L'intervento normativo ha un impatto positivo sulle piccole e medie imprese, stante l'introduzione di meccanismi di superamento del dissenso delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e la fissazione di termini *ad hoc* entro i quali il Governo assicura il raccordo con l'ente territoriale interessato e la sollecita realizzazione dell'intervento. La previsione consentirà, dunque, alle PMI di godere di condizioni più favorevoli in termini di fattori produttivi per gli investimenti.

**Articolo 3** - L'intervento ha un impatto positivo sulle piccole e medie imprese, che godranno di condizioni più favorevoli in termini di fattori produttivi per gli investimenti e saranno maggiormente resilienti ai cambiamenti climatici.

**Articolo 4** - L'accelerazione delle procedure autorizzative impatta favorevolmente sulle piccole e medie imprese che realizzeranno in tempi brevi gli interventi.

**Articolo 5** - Non sussistono specifici effetti da segnalare.

## **B. Effetti sulla concorrenza**

**Articoli da 1 a 5** - Non si ravvisano effetti sulla concorrenza.

## **C. Oneri informativi**

**Articolo 1** - L'intervento normativo prevede che la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi. Inoltre, i Commissari straordinari nominati riferiscono periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate.

**Articolo 2** - Qualora nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio cui è preposta la Cabina di regia rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato idoneo a precludere la realizzazione dell'intervento, la stessa è tenuta a comunicare tali elementi informativi al Presidente del Consiglio dei ministri, proponendo di sottoporre la questione alla Conferenza unificata per concordare le iniziative da assumere, da definirsi entro il termine di quindici giorni.

**Articolo 3** - Il Commissario straordinario acquisisce i dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale; acquisisce dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione; acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito. In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi di contrasto alla siccità, il Commissario, anche su richiesta delle regioni, è tenuto ad informare il Presidente del Consiglio dei ministri; i provvedimenti che il Commissario adotta in via d'urgenza e sostitutiva sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento

incide. Il Commissario, inoltre, esercita le proprie funzioni sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici di cui all'articolo 11. Infine, egli invia periodicamente una relazione sull'attività svolta alla Cabina di regia per la crisi idrica a scopo di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma 11.

**Articolo 4** - Le disposizioni non individuano oneri informativi a carico dei soggetti beneficiari.

**Articolo 5** - Non sono previsti oneri informativi.

#### **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

**Articoli da 1 a 5** - L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

### **4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

#### **4.1 Attuazione**

**Articolo 1** - Responsabile dell'attuazione della norma è la Presidenza del Consiglio dei ministri, presso la quale è istituita la Cabina di regia per la crisi idrica. L'organo collegiale è, infatti, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, nei casi d'interesse, dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi nonché all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia.

**Articolo 2** - Responsabili dell'attuazione della disposizione sono la Cabina di regia, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri e gli enti deputati alla gestione delle risorse idriche.

**Articolo 3** - Responsabili dell'attuazione delle disposizioni sono il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli enti deputati alla gestione delle risorse idriche. La nomina del Commissario straordinario è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri. La struttura commissariale per il supporto allo svolgimento dei compiti del Commissario è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

**Articolo 4** - Responsabili dell'attuazione della norma sono il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le Regioni, il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica di cui all'articolo 3, nonché, con riferimento ai procedimenti di acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui realizzazione è stata solo avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166, le amministrazioni precedenti.

**Articolo 5** - La disposizione verrà attuata dal Commissario straordinario e prevede, altresì, il coinvolgimento delle regioni, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di sicurezza degli invasi, nonché, limitatamente agli interventi di riduzione delle perdite, dei concessionari.

#### **4.2 Monitoraggio**

**Articolo 1** - Il sistema di monitoraggio fa capo alla Cabina di regia che promuove, nei casi previsti, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2 e svolge, inoltre, attività di coordinamento in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

**Articolo 2** - Il sistema di monitoraggio fa capo alla Cabina di regia che, nei casi previsti, promuove l'attivazione di poteri sostitutivi di cui all'articolo 12, commi 1, 5, 5-bis e 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ovvero propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione alla Conferenza unificata per concordare poi le iniziative da assumere.

**Articolo 3** - Il sistema di monitoraggio fa capo alla Cabina di regia per la crisi idrica di cui all'articolo 1.

**Articolo 4** - Il sistema di monitoraggio fa capo alla Cabina di regia per la crisi idrica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1.

**Articolo 5** - Il sistema di monitoraggio fa capo alla Cabina di regia di cui all'articolo 1.



€ 2,00